

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 luglio 2010 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere relatore
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Riccardo PATUMI	Referendario
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Nervesa della Battaglia (Treviso) prot. n. 5623 del 20.5.2010, qui pervenuta in data 25 maggio 2010 e assunta al prot. n. 3900 ;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n.74 /2010 del 12 luglio 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Cons. Diana Calaciura Traina;

FATTO

Con la nota in epigrafe , il Sindaco del comune di **Nervesa della Battaglia** (Tv) , pone il seguente quesito.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha concesso al comune di Nervesa della Battaglia un contributo di 88.000 euro affinché si realizzino manifestazioni che “valorizzino e promuovano l'utilizzo dei prodotti locali del proprio territorio ”, a fronte però di una partecipazione all'iniziativa dell'amministrazione comunale per euro 12.000.

Viene tuttavia premesso che il comune in discorso non ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2009 ed è quindi obbligato a limitare la spesa corrente al minimo impegnato nel

triennio precedente.

Il quesito è pertanto se l'ente territoriale possa attuare un simile progetto che si ritiene non contrastare con i divieti posti dal Patto di Stabilità, poiché, secondo quanto afferma il sindaco :

“ a) vi sarebbero *possibili* incassi *sicuramente* superiori ai 12.000 euro; b) i 12.000 euro potrebbero essere compensati dalla riduzione di altro capitolo di spesa; c) il contributo del Ministero è una partita di giro.”

DIRITTO

Va preliminarmente valutata l'ammissibilità soggettiva ed oggettiva della cennata richiesta di parere.

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2 , del TUEL.

Sussiste poi anche il presupposto oggettivo, poiché la questione aderisce al concetto di contabilità pubblica.

Invero, in base all'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, la funzione consultiva della Corte dei conti è limitata appunto alla materia della contabilità pubblica.

In effetti, però, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della delibera della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004 e della delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che restringono l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Non vi è dubbio che la richiesta in discorso riguardi la materia della contabilità pubblica poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente in relazione alle norme che disciplinano il Patto di Stabilità: la questione è pertanto ammissibile anche sotto il profilo oggettivo e può essere esaminata nel merito.

Il richiedente, come si è visto, ha posto alla Sezione un quesito in ordine alla interpretazione e alla applicazione di alcuni aspetti della disciplina relativa alle *limitazioni amministrative* cui sono soggetti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interna.

Va intanto evidenziato che le *sanzioni* o *limitazioni amministrative* poste dal legislatore a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di Stabilità interno, trovano fondamento nella circostanza che la mancata osservanza dei

vincoli finanziari costituisce grave irregolarità nella gestione degli enti medesimi: tali limitazioni sono state definite *oggettive ed indifferenziate* poiché non sono commisurate alla gravità della violazione del patto di stabilità interno né tengono conto della causa di tale violazione.

Tra le limitazioni o sanzioni individuate dal legislatore vi è quella cui si riferisce il quesito posto dal sindaco del comune di Nervesa della Battaglia.

Con il comma 20 dell'art. 77-bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n.133 del 6 agosto 2008, il legislatore ha stabilito che, nell'anno successivo all'inadempimento della disciplina vincolistica posta dal Patto di Stabilità interna, il comune inadempiente non possa (tra l'altro):

- a) *impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio*.

La norma - che, per espresso dettato legislativo, costituisce *principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione* (comma 1 dell'art. 77-bis del già citato decreto legge n. 112/2008) - introduce un meccanismo rigido che opera su una delle componenti di spesa, quella corrente, che l'ente utilizza sia per sostenere i costi di gestione, sia per raggiungere parte degli obiettivi dell'ordinaria azione amministrativa.

Le spese correnti cui si riferisce la limitazione sono quelle identificate dal titolo 1° della spesa, senza alcuna esclusione (c.f.r., circolare n.2 del 27 gennaio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) .

Orbene, a fronte del chiaro dettato legislativo, è indubbio che la necessità del rispetto del limite posto dal legislatore non viene meno neppure se, nel corso dell'esercizio, sorge, per l'ente locale, la necessità o solo l'opportunità (come nel caso di specie) di affrontare spese di tipo corrente non previste all'inizio dell'esercizio; se, difatti, l'emersione di nuove necessità in corso d'esercizio fosse elemento sufficiente a giustificare la deroga alla limitazione amministrativa afferente le spese correnti, risulterebbero possibili manovre elusive alla rigorosa disposizione legislativa.

Non è pertanto possibile procedere a nuovi interventi, neppure riducendo la spesa corrente con l'ipotizzato intervento su altri capitoli di spesa o con compensazioni derivanti da “ *possibili incassi*”.

Il comune in discorso afferma poi:

*“Trovo fuori luogo considerare aumento della spesa comunale il contributo a fondo perduto, dal momento che trattasi di contributo statale e come tale dovrebbe essere escluso dai limiti di spesa rilevanti per il Patto di stabilità, in quanto per noi è sostanzialmente una **partita di giro**”.*

Va osservato, in proposito, che le entrate e le spese per

servizi per conto di terzi (entrate percepite per conto di terzi cui fa seguito l'uscita per il versamento a chi spetta di quanto riscosso) o partite di giro, in base al DPR 194/1996 ed all'art. 168 del T.U.E.L. , sono collocate, rispettivamente, nel titolo VI (entrate) e nel titolo IV (spese) del bilancio di previsione. Esse hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, creditore e debitore e la loro correlazione presuppone un equilibrio.

Tali servizi, secondo quanto previsto dai "Principi contabili per gli enti locali" elaborati dal Ministero dell'interno, sono *"puntualmente definiti ed immodificabili"*: si tratta, in altre parole, di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti non per perseguire un interesse diretto o proprio ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi (cfr, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 43/2010).

Può pertanto parlarsi di *tipicità* di tali servizi: il contributo a fondo perduto da parte del Ministero, quindi, non può essere incluso nei servizi per conto terzi, ma in altre componenti del bilancio, con conseguente violazione (nella fase dell'impegno) dei limiti posti dal Patto di Stabilità.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 luglio

2010.

L'estensore

Il Presidente

f.to Diana Calaciura Traina

f.to Bruno Prota

Depositato in Segreteria il 13 luglio 2010

p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

dott.ssa Anna Maria Di Donato